

COMUNE DI LENOLA
(Provincia di Latina)

Regolamento
per l'assegnazione e la gestione degli orti sociali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Lenola n. 29 del 30/07/2015

Sommario

Premessa.....	3
Articolo 1 – Definizioni e finalità	4
Articolo 2 – Requisiti di assegnazione.....	4
Articolo 3 – Modalità e criteri di assegnazione	5
Articolo 4 – Durata dell'assegnazione	7
Articolo 5 – Revoca dell'assegnazione.....	8
Articolo 6 – Esclusività	8
Articolo 7 – Canone di concessione e cauzione.....	9
Articolo 8 – Obblighi del concessionario	9
Articolo 9 – Coltivazioni e norme agronomiche	9
Articolo 10 – Ripostigli e sistemi d'immagazzinamento dell'acqua.....	10
Articolo 11 – Altre costruzioni.....	11
Articolo 12 – Divieti	11
Articolo 13 – Rispetto della fauna selvatica.....	12
Articolo 14 – Manutenzione straordinaria.....	12
Articolo 15 – Orari	13
Articolo 16 – Comitato.....	13
Articolo 17 – Vigilanza.....	13
Articolo 18 – Modifiche al regolamento	14
Articolo 19 – Responsabilità e controversie	14
Articolo 20 – Ghiaccio e sgombro neve.....	14
Articolo 21 – Entrata in vigore	14
Articolo 22 – Norme finali.....	14

Premessa

L'Amministrazione comunale di Lenola (Lt) promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto comunale, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, creando momenti d'incontro, di aggregazione, di discussione e vita sociale, e che valorizzino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione dei cittadini.

Con l'intento di favorire e stimolare attività rispettose dell'ambiente e promuovere il consumo di prodotti coltivati in loco l'Amministrazione comunale, consapevole anche di quanto possa giovare al benessere psico-fisico delle persone la conduzione degli orti urbani, intende assegnare orti sociali ed affidarne l'utilizzo ai cittadini, come in seguito individuati, che ne facciano richiesta.

Il presente regolamento norma i rapporti tra Amministrazione Comunale ed i Cittadini richiedenti o assegnatari di orto urbano, nonché tutti gli aspetti relativi alla gestione degli orti esistenti e di quelli di futura realizzazione.

Articolo 1 – Definizioni e finalità

Per “orto sociale” si intende un appezzamento di terreno, di proprietà comunale ovvero concessa da parte di privati al Comune e regolata da apposita convenzione, che il Comune concede in uso ai soggetti, come in seguito individuati e che ne facciano richiesta, con gli obiettivi di favorirne un utilizzo a carattere di autosostentamento del concessionario e destinato, compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori.

Il Comune di Lenola assegna, tramite bando, tranne che nei casi previsti dal presente regolamento, ai cittadini maggiorenni residenti in Lenola che ne facciano richiesta, in forma individuale od in gruppo di cui venga comunque indicato il soggetto responsabile, nella misura di un appezzamento per richiedente, parti di terreni da destinarsi ad orto sociale.

La superficie dell'orto sociale assegnando non sarà inferiore a 20 metri quadrati e superiore a 100 metri quadrati.

Attraverso l'assegnazione degli orti sociali, si intendono perseguire le seguenti finalità:

- 1) valorizzare gli spazi sottraendoli all'abbandono ed attribuendo loro la qualità di aree a destinazione agricola, contro il consumo del territorio e per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità e vivibilità dei luoghi;
- 2) sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, favorendo la coesione ed il presidio sociale ed ambientale;
- 3) insegnare e diffondere tecniche di coltivazione agricola;
- 4) sostenere la produzione alimentare biologica e le essenze ortive tradizionali locali;
- 5) favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività (prevenzione ed educazione ambientale);
- 6) favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.

Articolo 2 – Requisiti di assegnazione

Hanno diritto a richiedere l'assegnazione di un orto sociale i cittadini, le scuole e associazioni e/o gruppi di persone.

- a) Per quanto riguarda i cittadini, bisogna soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere residenti nel Comune di Lenola;
 - essere maggiorenni;
 - non essere agricoltori a titolo principale;

Nella procedura di assegnazione sarà data priorità a coloro che avranno i seguenti requisiti:

- non hanno la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;
- risultano disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati;
- nucleo familiare numeroso;

Nessun cittadino e nessun nucleo familiare può ottenere più di un orto.

Fermi restando i suddetti requisiti, è facoltà del Comune di Lenola valutare l'opportunità di procedere ad assegnazioni straordinarie di orti a coloro che presentino particolari situazioni soggettive e oggettive di disagio e/o di assistibilità comprovate, queste ultime da apposita relazione dei servizi sociali comunali.

- b) Per quanto riguarda le scuole, di ogni ordine e grado, bisogna presentare una proposta finalizzata a realizzare programmi didattici, formativi e riabilitativi.

Oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, il Comune di Lenola può siglare appositi accordi per l'assegnazione di orti ai Servizi sociali o educativi, ai Centri per anziani, ai Centri e Comunità per disabili, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati, anche relativamente a più orti. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato. Gli assegnatari per effetto di tali convenzioni fruiscono dell'esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali.

Articolo 3 – Modalità e criteri di assegnazione

L'assegnazione degli orti sociali avviene ogni anno, con cadenza stabilita dal Comune di Lenola, accertata la presenza di orti non assegnati, tramite la pubblicazione di apposito avviso di disponibilità dei medesimi.

L'avviso, che fissa la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, per almeno 15 giorni consecutivi, e diffuso attraverso il sito web ed altri social network istituzionali dell'Ente;

Il richiedente, con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni) deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, il richiedente (ed il suo nucleo) sarà escluso dalla graduatoria.

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Lenola, entro i termini di scadenza indicati nell'avviso.

Le domande presentate sono valutate da una Commissione di assegnazione che procede ad escludere quelle non conformi al bando.

La Commissione di assegnazione è composta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, manutentivo, ecologia, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico II. pp. e dal Responsabile dell'Ufficio aa. gg.

Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti sociali

Le domande non escluse dalla Commissione sono inserite in una graduatoria, che avrà valore per tre anni, formata sulla base dei seguenti criteri di assegnazione:

<i>requisito</i>	<i>tipologia requisito</i>	<i>punti</i>
Condizione lavorativa del richiedente	disoccupato/a, inoccupato/o lavoratore in cassa integrazione, lavoratore in mobilità	30
	casalingo/a, pensionato/a	20
	occupato/a	10
Nucleo Familiare	famiglia di 5 o più persone	40
	famiglia di 4 più persone	35
	famiglia di 3 più persone	30
	famiglia di 2 più persone	25
	persona single	20
Reddito ISEE	Fino a € 4.000,00	20
	Da € 4.001,00 a € 8.500,00	15
	da € 8.501,00 a € 12.000,00	10
	da € 12.001,00 a € 15.500,00	5
	oltre € 15.001,00	0
Proprietà	non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale	10
	avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale	5
	punteggio massimo attribuibile	100

La graduatoria, riportante cognome e nome del concessionario, è pubblicata all'albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.

Nell'ipotesi in cui la graduatoria contenga un numero di assegnatari superiore alle disponibilità, la stessa avrà validità fino alla pubblicazione di una successiva graduatoria.

Nel caso di rinunce si procederà a riassegnare gli orti sulla base delle posizioni della graduatoria.

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l'ordine di graduatoria; ad essa si attingerà per eventuali rimpiazzi: le concessioni così attribuite avranno validità fino alla naturale scadenza del triennio.

I singoli orti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il margine da paletti con corda.

L'intera area verrà fornita di impianti idrici comuni tramite una condotta che partendo dalla zona d'ingresso raggiunge ogni singolo orto. Resta inteso che all'interno di ogni singolo orto il sistema d'irrigazione è a totale carico e scelta dell'affidatario.

L'orto è concesso con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, la cui esecutività decorre dalla data di detto provvedimento.

Articolo 4 – Durata dell'assegnazione

La durata della concessione a titolo temporaneo del lotto ad uso orto è di 3 anni, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra il primo dei richiedenti in graduatoria.

Entro i tre mesi precedenti la scadenza i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'articolo 2. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto nel presente regolamento.

In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.

Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, continuare nella conduzione dell'orto. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori e gli impianti senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Articolo 5 – Revoca dell'assegnazione

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento.

Il Comune si riserva la facoltà di rientrare in qualsiasi momento in possesso dell'orto nei seguenti casi:

- 1) mancata osservanza del presente regolamento e conseguente utilizzo improprio dell'area. Per utilizzo improprio deve intendersi anche la coltivazione di prodotti permanentemente o temporaneamente proibiti per legge.
- 2) costruzione o posizionamento sull'area di manufatti di qualsiasi natura ad esclusione del capanno fornito dall'Amministrazione Comunale;
- 3) danneggiamento della recinzione e/o dei beni assegnati;
- 4) perdita delle capacità attitudinali alla coltivazione dell'area;
- 5) mancato utilizzo dell'orto;
- 6) ricovero di animali da cortile, cani gatti e simili;
- 7) nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Lenola.
- 8) sopravvenute esigenze di pubblica utilità;

Per motivi di interesse generale, il Comune di Lenola, a proprio insindacabile giudizio, può revocare l'assegnazione di qualsiasi lotto con atto scritto comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto; all'assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

I beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante.

Le colture pluriennali non potranno essere rimosse o danneggiate e il precedente concessionario non potrà accampare alcuna richiesta di risarcimento su di esse.

In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 6 – Esclusività

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione.

Per documentati temporanei motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi.

Per accertati casi di invalidità la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario fino al termine del periodo di concessione.

Articolo 7 – Canone di concessione e cauzione

Il canone di concessione di importo simbolico è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e deve essere versato dal concessionario all'atto della consegna.

Il canone annuo compreso, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione di giunta, tra €/mq 1,00 ed €/mq 2,00, si compone di una quota per l'uso del terreno, una quota per utilizzare l'impianto idrico per innaffiare ed una quota per l'uso del ricovero degli attrezzi condiviso con gli altri assegnatari.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente regolamento il concessionario verserà, al momento della stipula della concessione, una cauzione pari ad € 50,00 che verrà restituita alla fine della concessione.

Articolo 8 – Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato a:

- 1) rispettare il presente regolamento;
- 2) tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, gli arredi, i viottoli e fossetti di scolo;
- 3) curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- 4) mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- 5) contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni;
- 6) pagare il canone annuo;
- 7) vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- 8) pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione da eventuali arbusti e/o erbacce;
- 9) osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- 10) fare buon uso del sistema di irrigazione e non utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;
- 11) provvedere all'innaffiamento della siepe perimetrale;
- 12) i residui vegetali dovranno essere depositati in apposite compostiere od interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti;
- 13) effettuare, all'inizio di ogni periodo di assegnazione, la verniciatura protettiva dei cordoli in legno e del capanno degli attrezzi;

Articolo 9 – Coltivazioni e norme agronomiche

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, verdure, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori.

È vietata la piantumazione di alberi di qualunque genere, sull'intera area degli orti e l'allevamento di animali.

È fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo di acqua.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio pena l'immediata decadenza dell'assegnazione. Costituisce deroga al precedente periodo l'attivazione di specifici progetti che vedano coinvolti associazioni od enti no profit di promozione sociale, e su specifica autorizzazione dell'Ente concedente.

Norme agronomiche

Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura, e per impedire la scomparsa di molte specie di piccoli insetti e animali utili all'agricoltura e all'uomo causati dall'uso incondizionato di pesticidi e di diserbanti (tutela della biodiversità), il Comune di Lenola, nell'intento di sensibilizzare i suoi cittadini ad un rapporto di rispetto nei confronti dell'ambiente, della terra, dell'uomo, indica con il presente regolamento le metodologie agronomiche ecocompatibili da rispettare:

- 1) la concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost evitando pertanto l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, pesticidi, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.
- 2) per combattere gli insetti dannosi alle colture si farà ricorso alla pratica della lotta biologica, favorendo l'utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali e consentendo anche l'utilizzo di prodotti come il verderame e zolfo ;
- 3) per favorire la fertilità del terreno si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio;

Articolo 10 – Ripostigli e sistemi d'immagazzinamento dell'acqua

Eventuali ripostigli, che potranno essere installati soltanto dal Comune di Lenola o con il permesso del Comune, dovranno essere mantenuti in ordine ed in buono stato di manutenzione. Questi dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna.

I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento, né dovranno contenere elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto.

Su ogni orto il Comune collocherà un contenitore, in materiale plastico della capacità di circa 1000 litri, per l'immagazzinamento dell'acqua.

Articolo 11 – Altre costruzioni

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 50 cm. dai confini.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi altro manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Articolo 12 – Divieti

Agli assegnatari è fatto divieto di:

- 1) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- 2) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- 3) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- 4) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- 5) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- 6) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- 7) superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- 8) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- 9) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- 10) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- 11) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- 12) alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- 13) danneggiare altri orti;
- 14) coltivare piante di alto fusto;
- 15) realizzare qualsiasi struttura tranne quelle consentite dal presente regolamento;
- 16) commerciare i prodotti dell'orto;
- 17) scaricare materiali inquinanti e non inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all'orto. Gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere

- depositati negli contenitori o dovranno essere trasformati in compost depositandoli o interrando;
- 18) produrre rumori molesti;
 - 19) installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
 - 20) far arrampicare qualsiasi pianta sulle reti di confine se presenti;
 - 21) entrare negli orti altrui senza permesso;
 - 22) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;
 - 23) ampliare o modificare l'appezzamento assegnato;
 - 24) sopprimere qualsiasi forma animale che contribuisca all'equilibrio ecologico dell'orto (api, ricci, anfibi, rettili, uccelli, pipistrelli, mammiferi, micro mammiferi, ecc.);
 - 25) avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concedere a terzi l'uso pena l'immediata decadenza dell'assegnazione;
 - 26) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc);
 - 27) posare teli di nylon, lamiera o simili che deturpino l'estetica del lotto ad eccezione di tunnel/serra per la protezione dal gelo e dalle intemperie delle coltivazioni.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 13 – Rispetto della fauna selvatica

Tutti gli animali selvatici che contribuiscono all'equilibrio ecologico dell'orto, devono essere protetti.

Non è ammessa alcun tipo di azione nociva, di contrasto e di persecuzione nei confronti della vita di questi animali (api, ricci, anfibi, rettili, uccelli, pipistrelli, mammiferi, micro mammiferi, ecc.).

Articolo 14 – Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Lenola.

A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione della recinzione perimetrale, interventi sull'impianto d'irrigazione principale e manutenzione sul capanno comune.

Sarà compito degli uffici comunali preposti al servizio, quantificare, in sede di previsione di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell'esercizio finanziario.

Articolo 15 – Orari

L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.

L'irrigazione viene effettuata, nel periodo da aprile ad ottobre compresi, nelle due ore successive all'alba e nelle due ore antecedenti al tramonto, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie, legate alla stagione ed a particolari condizioni climatiche, emanate dal Comune di Lenola.

Articolo 16 – Comitato

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 5 rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Referente.

Il Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato.

Il Comitato decade anticipatamente in caso di richiesta scritta presentata da almeno un terzo degli assegnatari e votata a maggioranza dall'assemblea degli assegnatari.

In caso di decadenza anticipata del Comitato, si procede a nuove elezioni dello stesso, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

E' compito del Comitato:

- 1) mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- 2) predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- 3) verificare il rispetto del presente regolamento, segnalando agli uffici comunali, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- 4) svolgere le funzioni di collegamento con il Comune di Lenola segnalando eventuali istanze degli assegnatari;
- 5) promuovere iniziative di socializzazione e formazione fra gli assegnatari e fra questi ed i cittadini;
- 6) vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
- 7) convocare l'assemblea degli assegnatari.

Articolo 17 – Vigilanza

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato e del Comune di Lenola.

I concessionari devono consentire l'accesso ai membri del Comitato ed ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'ufficio comunale competente, al Referente del Comitato.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Referente del Comitato e al Comune di Lenola.

Articolo 18 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale, tramite deliberazione di Consiglio Comunale, sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Articolo 19 – Responsabilità e controversie

Il Comune di Lenola non è responsabile per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni e/o incidenti che il concessionario possa subire o causare a terzi, interruzione di servizi che si possono verificare.

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle aree comuni, grava sui concessionari anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.

Il Comune di Lenola resta pertanto sollevato da ogni responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto assegnato.

Articolo 20 – Ghiaccio e sgombrò neve

Il Comune di Lenola non provvederà allo sgombrò di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.

Articolo 21 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale di Lenola che lo approva.

Articolo 22 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme del codice civile e codice penale.